

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI
SNACK E BIBITE DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Bologna, via Zamboni, 33 (C.F. 80007010376),
in persona del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, nato a
..... il, domiciliato per la carica ricca in Bologna Via Zamboni, 33, ai sensi
dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del
Direttore Generale rep. n. 8054/2022, prot. n. 387024 del 15.12.2022, che ha nominato il Dirigente dell'Area
Appalti e Approvvigionamenti;

e

..... con sede in, Via (C.F. n. - P.I. n.
.....), in persona del legale rappresentante,, nato a ile
residente a Via n., di seguito denominato Concessionario.

PREMESSO CHE

- con determina del Dirigente dell'Area del Patrimonio Repertorio n. 1270/2023, Prot. n. 49287 del 24.2.2023,
è stata disposta l'approvazione del progetto per la concessione del servizio di distribuzione automatica di
snack e bibite dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna ed in particolare il capitolato tecnico con i
relativi allegati;
- con determina del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti Repertorio n. 278/2023, Prot n. 55199
del 1.3.2023 è stata disposta l'indizione ed espletamento di una procedura ai sensi dell'art. 60 d.lgs.
50/2016 da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, per l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione
automatica di snack e bibite dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, per un valore massimo
stimato pari ad Euro 13.407.364,68, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
- con determina del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti rep. n., prot. n. del
..... sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara con le modalità
di cui agli artt. 72, 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016;
- il bando è stato pubblicato in GUUE GU/S S, in GURI, V serie speciale, Contratti Pubblici
n. del, in pari data, in data sul portale di Ateneo e sul sito del MIT;

- a seguito delle operazioni di gara, svolta su piattaforma telematica di negoziazione, in modalità ASP, ai sensi dell'art. 40, comma 2 e 58, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di che ha presentato la migliore offerta;
- con provvedimento del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti rep. n. del la concessione del servizio è stata quindi aggiudicata al concorrente
- a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in data l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- *[eventuale]* in data..... con nota n. è stata avviata l'esecuzione del servizio in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 *[se l'avvio anticipato precede le verifiche inserire: in data..... con nota n. è stata/o avviata/o la fornitura/servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more delle verifiche come previsto dall' art. 8 co. 1 lett. a) Legge 120/2020¹, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento].*

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Concessionario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:

- il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- listino prezzi dei prodotti offerti;

Formano parte integrante del presente contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:

¹ Riferimento valido fino al 30.6.2023.

- l'offerta economica e il Piano economico finanziario;
- l'offerta tecnica in tutte le sue componenti;
- *[eventuale]* la procura speciale;
- la garanzia definitiva e le polizze di responsabilità civile.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. Il presente Contratto ha ad oggetto la concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti, bevande calde e bibite e di erogazione gratuita di acqua microfiltrata per tutte le sedi dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA DURATA ED OPZIONI

1. Il contratto di concessione decorre dalla data del verbale di avvio del servizio comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. *[Eventuale in caso di avvio dell'esecuzione precedente alla stipula del contratto]* L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, in tutto o anche solo in parte, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione o nelle more della stipula ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 co. 1 lett. a) Legge 120/2020, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipula del contratto, il Concessionario ha il dovere di pagare all'Università solo una quota del corrispettivo proporzionale alla durata dell'effettiva gestione.
3. La concessione del servizio ha durata di 60 mesi decorrenti dalla data di avvio del contratto di cui al co. 1 del presente articolo;
4. Nella comunicazione di avvio del servizio il Rup indicherà le modalità di avvio in conformità al presente contratto e alle disposizioni di cui al Capitolato.
5. L'Università si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016 alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 24 mesi, da esercitarsi anche disgiuntamente anno per anno, per un importo stimato complessivamente non superiore a €

- 3.575.297,25. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario;
6. L'Università si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, per un periodo di massimo di 6 mesi e per un importo stimato complessivamente non superiore a € 893.824,31.
3. L'esecuzione avverrà nelle modalità indicate nel capitolato allegato.

ARTICOLO 5 - IMPORTO

1. Il valore stimato del contratto di concessione è di € 8.938.243,12, oltre IVA.
2. Il valore della concessione è stato determinato sulla base dei potenziali ricavi del servizio, presunti e non garantiti e non si deve ritenere il valore di ricavo in alcun modo garantito dall'Università essendo il rischio operativo interamente trasferito al Concessionario.
3. Il Concessionario si impegna a praticare agli utenti i prezzi indicati in offerta economica.
4. Il Concessionario si impegna a mantenere invariati i prezzi unitari per l'intera durata del servizio, salvo quanto previsto nel successivo art. 9.

ARTICOLO 6 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Ai sensi dell'art. 165 co. 2 del Codice il Gestore deve garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio che rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi.
2. Ai sensi di quanto previsto al co. 5 del succitato articolo, il Concessionario, qualora ricorra ad ente terzo o Istituto finanziatore, dovrà documentare la disponibilità di un finanziamento relativo a sostenere il contratto. A tal fine il Concessionario si impegna a sottoscrivere il suddetto contratto di finanziamento entro 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Entro lo stesso termine devono essere sottoscritte eventuali altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente e rilasciate da operatori di cui all'art. 106 D. lgs. 385/1993.
3. La mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento nei termini sopra indicati comporterà la risoluzione del presente contratto.
4. Qualora si verificassero fatti, non imputabili al Concessionario, che incidono sull'equilibrio del Piano Economico e Finanziario è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio sempreché non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo al Gestore (quali ad esempio: rischio di contrazione della domanda di mercato e specifica, rischio di

indisponibilità ecc.) ai sensi degli artt. 165, comma 6 del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 7 – CANONE D'USO E MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Per l'uso dei locali universitari oggetto della concessione e per le spese relative alla pulizia dei locali e alla manutenzione dei locali e degli impianti, il Concessionario dovrà corrispondere all'Università il canone d'uso annuale pari a €
2. Detto canone è stato determinato dal Concessionario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico del Concessionario di ogni relativo rischio e/o alea.
3. Il canone d'uso annuale dovrà essere corrisposto in rate semestrali anticipate di uguale ammontare previa emissione di regolari fatture da parte dell'Amministrazione, entro i seguenti termini:
 - il primo versamento semestrale deve essere effettuato prima dell'inizio della concessione e documentato alla stipula del Contratto o (se precedente) alla data del verbale di consegna dei locali;
 - i successivi versamenti semestrali devono essere effettuati entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'inizio del semestre di riferimento.
4. L'Università emetterà le apposite fatture con l'integrazione delle eventuali penali addebitate al Concessionario.
5. Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone d'uso, senza mai poterlo scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione, e qualunque sia l'andamento economico della Concessione.

ARTICOLO 8 - VARIANTI AL CONTRATTO

1. Il contratto di concessione, durante il periodo della sua efficacia, potrà essere modificato nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 9 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Il Concessionario si impegna a mantenere invariati i prezzi unitari per l'intera durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo. La revisione dei prezzi, in aumento ed in diminuzione, è ammessa nei limiti di quanto stabilito dall'art. 175 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in base a quanto offerto dal Concessionario in sede di gara.
2. A partire dalla seconda annualità il Concessionario potrà richiedere la revisione dei prezzi sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi

al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della presentazione della richiesta e quello corrispondente alla data di avvio del servizio. A tal fine il concessionario dovrà presentare l'istanza via pec accompagnata da documentazione idonea a comprovare gli intervenuti aumenti dei costi (es. fatture pagate per l'acquisto dei prodotti). I costi di riferimento sono quelli riferiti ai prodotti offerti in gara. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni di prezzo accertate risultano superiori al 20 per cento rispetto al prezzo originario.

3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
4. Ricevuta la richiesta, il RUP avvierà un'istruttoria al fine di valutare l'esistenza dei presupposti sopra descritti.
5. Solo a seguito del formale accoglimento dell'istanza da parte dell'Amministrazione, il listino aggiornato con i nuovi prezzi è ufficialmente applicabile dal Concessionario.
6. Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, è applicato l'arrotondamento matematico ai 5 centesimi di euro.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale del Concessionario per l'esecuzione del servizio e/o altre attività connesse all'oggetto del Contratto, previo accordo con il Dec.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
2. Il Concessionario si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara.
3. Il Concessionario è vincolato alla piena attuazione del piano finanziario nei tempi previsti dallo stesso, ai sensi dell'art. 171 co. 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di corrispondere il canone d'uso di cui all'art. 7, secondo le modalità ivi previste.
5. Il Concessionario deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55,

D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto Il Concessionario si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.

6. Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati dai ricavi derivanti dalla gestione del servizio.
8. Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati dai ricavi derivanti dalla gestione del servizio, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
9. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il Dec. Il Concessionario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Concessionario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
10. Il Concessionario s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito

<http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

11. Il Concessionario s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Concessionario si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
12. Il Concessionario è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12 – VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Il Dec controlla l'esecuzione del contratto.
2. La verifica di conformità sarà effettuata nei luoghi e secondo le modalità previste al punto 16 del Capitolato tecnico nel rispetto di quanto previsto nell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
3. La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.

ART. 13 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILITA' PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico del Concessionario.
Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:
 - la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università di Bologna;
 - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze; la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università di Bologna o al personale Universitario dal Concessionario stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione;

- la responsabilità per danni a terzi per qualsiasi lesione o morte, derivanti dall'erogazione di cibi e bevande presso i distributori automatici, quali ad es. intossicazione malori, vertigini, stati di incoscienza ecc....
- 2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione del contratto, in relazione all'attività svolta attraverso proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, saranno coperte da polizza assicurativa che il Concessionario deve stipulare con oneri a proprio carico, intendendosi compresa tra i terzi la stessa Università.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
- essere stipulata ed esibita all'Università di Bologna entro la data di avvio dell'esecuzione del Contratto.
- 3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del Concessionario, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
- 4. Il Concessionario dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Università in contraddittorio con i rappresentanti del Concessionario.
- 5. Detta Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata *ex novo*, essendo sufficiente che ciascuna parte detenga una propria polizza a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) che dovrà contenere, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant'altro previsto nel presente contratto, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste nel presente articolo;
- 6. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del Contratto, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del

successivo art. 18 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7. Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, qualora nella polizza presentata dovessero intervenire variazioni che comportino una diminuzione delle garanzie prestate, a sottoscrivere altra polizza che rispecchi le condizioni assicurative presenti nella polizza accettata dalla stazione appaltante alla sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 15 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Concessionario ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro, mediante polizza n. ... emessa il da
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia verrà svincolata progressivamente, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, secondo le seguenti modalità:
 - il 40% della garanzia verrà svincolato al termine del secondo anno contrattuale;
 - un ulteriore 40% della garanzia verrà svincolato al termine del quarto anno contrattuale;
 - il restante 20% verrà svincolato alla conclusione del contratto.

ARTICOLO 16 – GESTIONE DEGLI INDAEMPIMENTI E PENALI

1. L'Università dovrà segnalare, mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC al Concessionario,

gli eventuali inadempimenti contrattuali entro 7 giorni lavorativi dalla rilevazione dai medesimi.

2. L'invio della predetta comunicazione costituisce avvio del procedimento di contestazione di inadempimento e applicazione delle penali da parte dell'Università. Il Concessionario potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto e supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'Università a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Concessionario le penali previste nei commi successivi.
3. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze relative ai livelli di servizio stabiliti nella documentazione di gara e offerti dal Concessionario nell'Offerta Tecnica, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

INADEMPIMENTO	VALORE PENALE
Ritardo nel pagamento del canone d'uso /della royalty	• al primo ritardo, € 250,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg solari; • al secondo ritardo, € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg solari; • al terzo ritardo, € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg solari; Oltre i 15 gg solari di ritardo l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto di Concessione.
Ritardo nell'avvio del servizio	€ 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg solari. Oltre i 15 gg solari di ritardo l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto di Concessione.
Interruzione del servizio	€ 500,00 per ogni giorno solare di interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore. Oltre i 10 gg solari di interruzione del servizio l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto di Concessione.
Distribuzione di prodotti e/o applicazione di prezzi non conformi rispetto a quanto definito nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nel listino prodotti di base al netto del ribasso offerto	• € 150,00 alla prima infrazione; • € 250,00 alla seconda infrazione; • € 500,00 alla terza infrazione. Alla quarta infrazione l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto.
Erogazione di prodotti oltre la loro data di scadenza	€ 1.000,00 per ogni infrazione
Installazione di un distributore automatico/erogatore di acqua con caratteristiche difformi rispetto a quanto previsto nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica	€ 500,00 per ogni infrazione
Ritardo nel rifornimento dei distributori automatici rispetto alle tempistiche definite nel paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico	€ 100,00 per ogni infrazione
Ritardo negli interventi di manutenzione dei distributori automatici e degli erogatori di acqua rispetto alle tempistiche definite nel paragrafo 8 del Capitolato tecnico	€ 250,00 per ogni infrazione

Sosta dei veicoli adibiti al rifornimento e/o alla manutenzione in aree che in qualsivoglia motivo interferiscono con le attività universitarie o presso aree di sosta riservate ai disabili o ai veicoli dell'Università	€ 50,00 per ogni infrazione
Carenza di pulizia dei distributori automatici/erogatori di acqua	€ 250,00 per ogni infrazione
Ritardo nella disponibilità della reportistica rispetto alle tempistiche definite nel paragrafo 11 del Capitolato tecnico	€ 100,00 per ogni infrazione
Mancato aggiornamento della documentazione relativa alla Concessione (es. elenco distributori/erogatori installati, elenco prodotti erogati e listino prezzi, ecc.)	€ 100,00 per ogni infrazione
Ritardo nella riconsegna dei locali	€ 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo
Altre non conformità rispetto a quanto definito nel Capitolato e a quanto eventualmente proposto in offerta tecnica	Commisurata all'inadempienza: da € 250,00 a € 2.500,00 per segnalazione a giudizio dell'Università

4. Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, come specificato nel Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Gestore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica; in tal caso l'Università applicherà al Concessionario le penali definite in precedenza sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. L'importo delle penali verrà addebitato al Concessionario contestualmente all'emissione della fattura. In caso di mancato pagamento sarà trattenuto sull'importo cauzionale.
7. L'Università potrà applicare le penali sopra indicate nella misura massima del 10% del valore del Contratto.

ARTICOLO 17 – RECESSO

1. L'Università ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Al recesso unilaterale si applicano le prescrizioni di cui all'art. 176 relativamente alle ipotesi di

cessazione del rapporto concessorio diverse dalla risoluzione per inadempimento del concessionario.

ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1453 e 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario ed agli eventuali enti finanziatori mediante PEC, nei seguenti casi:

- revoca/decadenza/annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte dalle norme di legge vigenti in materia;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- reiterate violazioni, almeno 3 per lo stesso tipo di infrazione o almeno 5 in caso di infrazioni di diverse tipologie, degli obblighi contrattuali, intervenute nell'arco di 12 mesi, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte dell'Università;
- interruzione del servizio oltre i 10 gg solari, ad esclusione delle situazioni di causa di forza maggiore non debitamente comunicate all'Università;
- ritardo nel pagamento del canone d'uso oltre i 15 gg solari;
- ritardo nell'avvio del servizio oltre i 15 gg solari;
- non conformità della polizza assicurativa e della cauzione definitiva;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di fallimento del Concessionario, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- nei casi di cui all'art. 19 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
- nei casi di cui all'art. 22 "Trasparenza" del presente Contratto;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
- *(eventuale in caso di enti finanziatori)* in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

In tali casi il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute.

- infine, l'Università può disporre la risoluzione nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.
- 2. In caso di risoluzione del contratto l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
- 3. In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario dovrà provvedere allo sgombero dei locali entro il termine stabilito nel paragrafo 14 del Capitolato tecnico. In caso di inosservanza del termine, l'Università procederà allo sgombero in danno del Concessionario, come previsto dalla legge.
- 4. Nei predetti casi e in ogni altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto per inadempimento del Concessionario, si applicano le condizioni di subentro ai sensi dell'art. 176 comma 8 e 9 del Codice.

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all'art. 174 del Codice, per le prestazioni indicate in sede di offerta.
2. Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario. Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante.
4. Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. Ai sensi dell'art. 174, comma 4, del Codice, il Concessionario si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente Concessione.
6. Il Concessionario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica,

svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

7. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, del Codice.
8. È assolutamente vietata, pena la risoluzione del Contratto per colpa del Concessionario e il risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto.

[ovvero nel caso sia vietato il subappalto ossia qualora il Concessionario non l'abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Concessionario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto della concessione.

ARTICOLO 20 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

1. Nei casi previsti dall'art. 175, comma 1, lettera d), n. 2) e n. 3) e dall'art. 106 co. 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 21- TRACCIABILITÀ

1. Il Concessionario assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. Il Concessionario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, per le operazioni finanziarie relative al presente contratto nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. Il Contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla concessione in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 22 – TRASPARENZA

1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero Il Concessionario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Concessionario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 23 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Vincenza Poliandri, in servizio presso l'Area del Patrimonio – APAT.

ART. 24 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Ilaria Carrino in servizio presso l'Area del Patrimonio - APAT.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Concessionario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.
4. A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Dlgs. 50/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.

5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il referente del Concessionario per ogni questione relativa alla gestione del servizio e comunica al Concessionario tutte le informazioni relative all'esecuzione del servizio.
6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto collabora con la stazione appaltante, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.

ARTICOLO 25 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Con la stipula del presente Contratto, Il Concessionario individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra il Responsabile della concessione, con capacità di rappresentare ad ogni effetto Il Concessionario quale referente nei confronti dell'Università.
2. I dati di contatto del Responsabile della concessione sono:
 - Numero telefonico
 - Indirizzo e-mail

ARTICOLO 26 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico del Concessionario.
2. L'imposta di bollo è a carico del Concessionario e al versamento all'erario provvede l'Università di Bologna in modalità virtuale (Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018).

ARTICOLO 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa di _____ per i Clienti è reperibile alla pagina web _____/in

ARTICOLO 28 – FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Le clausole di cui agli artt. 8 (Varianti al contratto), 16 (Penali), 17 (Recesso), 18 (Risoluzione del contratto), 26 (Spese contrattuali), 28 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli artt. 1341, 1342 del c.c..

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Per il Concessionario

(Firma digitale – Legale rappresentante)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Firma digitale – Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti)